



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

## **ALLEGATO EMISSIONI**

**Oggetto:** *Ditta F.Ili Trovati S.r.l. Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i.*

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

**VISTA** la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al protocollo provinciale n. E – 164971 del 31/07/2017 il S.U.A.P. del Comune di Perugia ha trasmesso alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento per la produzione e commercializzazione di conglomerati bituminosi e cementizi della Ditta F.Ili Trovati S.r.l., con sede legale nel Comune di Perugia – Via Pievaiola 211/c ed unità produttiva nel Comune di Perugia – Strada San Giacomo – Loc. Fontignano;

**CONSIDERATO** che:

nello stabilimento oggetto del presente atto viene effettuata la produzione di conglomerati bituminosi con impianto tipo batch, attraverso le fasi di:

1. stoccaggio in cumuli di materiali lapidei in specifiche aree dello stabilimento;
2. carico con mezzi meccanici dei materiali inerti lapidei di diversa granulometria (es. sabbia, pietrisco etc.) all'interno delle tramogge di stoccaggio (predosatori);
3. carico e stoccaggio del bitume in n. 2 cisterne coibentate riscaldate con olio diatermico;
4. alimentazione dei materiali inerti lapidei all'impianto di essiccazione;
5. essiccazione dei materiali lapidei in forno a tamburo rotante per contatto diretto con i fumi di combustione generati da impianto termico alimentato ad olio combustibile B.T.Z.;
6. trasporto dei materiali inerti lapidei essiccati a sistema di vagliatura mediante elevatore a tazze;
7. selezione dei materiali inerti lapidei essiccati in funzione della granulometria e relativo stoccaggio in silos;
8. pesatura dei materiali inerti lapidei essiccati e trasporto all'impianto di miscelazione;

9. carico pneumatico del filler minerale in silo di stoccaggio;
10. pesatura del filler e trasporto all'impianto di miscelazione;
11. pesatura del bitume e trasporto all'impianto di miscelazione;
12. miscelazione di materiali inerti lapidei, filler e bitume, fino ad ottenere un impasto omogeneo;
13. scarico del conglomerato bituminoso in benna traslante per il trasporto a silo del prodotto finito;
14. scarico del conglomerato bituminoso in silo di stoccaggio del prodotto finito;
15. carico del conglomerato bituminoso su autocarri per il trasporto al luogo di posa;
16. riscaldamento del bitume mediante specifico impianto di combustione alimentato a gasolio;

- la Ditta effettua il recupero di conglomerato bituminoso fresato, rifiuto distinto dal codice CER 17 03 02 ed appartenente alla tipologia 7.6, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposta a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- il conglomerato bituminoso fresato di cui al paragrafo precedente verrà stoccato in cumuli in specifiche aree dello stabilimento, caricato con mezzi meccanici all'interno di specifica tramoggia di stoccaggio (predosatore) ed inserito nel ciclo produttivo a valle dell'essiccatore di cui al precedente punto 4;

- le operazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11) e 12) hanno luogo all'interno di struttura confinata denominata torre di mescolazione;

- nel punto di emissione denominato E1 sono convogliate le emissioni inquinanti provenienti dalle operazioni di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12);

- la Ditta con nota del 21-08-2013 acquisito al protocollo provinciale n. E-342171 ha dichiarato che nel punto di emissione E1 ai sensi dell' art. 270 comma 4 sono stati convogliati gli sfiati connessi al riempimento delle cisterne di bitume;

- le polveri separate nel filtro a maniche installato sul punto di emissione E1 vengono addotte mediante trasportatore a coclea nel succitato silo di stoccaggio del filler;

- il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, è ottenuto mediante:

- umidificazione della viabilità interna al cantiere con specifico sistema di nebulizzazione d'acqua;

- realizzazione di barriere arboree perimetrali finalizzate alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;

- la caldaia ad olio diatermico per riscaldamento delle cisterne di stoccaggio del bitume connessa al punto di emissione qui denominata E2, alimentata a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 0,30 MW, non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (rif. Allegato IV, parte I, lett. dd);

- ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;

**VISTA** la nota della Regione Umbria del 29-06-2015 acquisita al protocollo provinciale n. E – 314160 nella quale si evidenziava che il CO non rientra tra gli inquinanti indicati come critici dal Piano Regionale della Qualità dell'aria e di conseguenza né il piano stesso né altra disciplina regionale fissa particolari valori limite o altre prescrizioni volti a ridurre le emissioni di questa sostanza. In assenza di una specifica indicazione regionale, per le emissioni di CO si applicano i limiti fissati dalla normativa nazionale. Nella medesima si specificava che gli impianti di

conglomerati bituminosi alimentati ad olio combustibile BTZ ove questi utilizzino impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50MW termici si applica il paragrafo 12 della Parte III (Valori di emissione per specifiche categorie di impianti) dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/06 e s.m.i.. Tale paragrafo non prevede limiti per il CO, ne consegue che, ai sensi della normativa nazionale, non sussistono limiti per il CO per tale tipologia di impianti;

**CONSIDERATO** quanto sopra esplicitato è stato eliminato dal quadro riassuntivo delle emissioni il valore limite per l'inquinante CO presente nella precedente autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. 3659 del 16-05-2012;

**VISTA** la nota inviata dalla Ditta n. prot. E- 164971 - del 31/07/2017, con la quale ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato e autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. 001853 del 10/03/2016.

**CONSIDERATO** che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**-1- AD AUTORIZZARE**, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento per la produzione e commercializzazione di conglomerati bituminosi e cementizi della Ditta F.lli Trovati S.r.l., con sede legale nel Comune di Perugia – Via Pievaiola 211/c ed unità produttiva nel Comune di Perugia – Strada San Giacomo – Loc. Fontignano;

**-2- A VINCOLARE** tale autorizzazione:

- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1);
- b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
  - d.1. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), e, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i., i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati previsti dalle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche Iso o da altre norme internazionali o dalle norme nazionali previgenti;
  - d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, T = 0°C (273°K), P = 1 atm (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

- d.4 le date in cui verranno effettuati i controlli dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA e all'A.R.P.A. Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;

- d.5 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA e all'A.R.P.A. Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;

- d.6. la quota di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la quota di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;

- d.7. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;

- d.8. le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;

- d.9 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;

- d.10 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003;

- d.11 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- d.12 qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

- d.13 la Ditta è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA e l'Area Dipartimentale A.R.P.A. Umbria, competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;

- d.14 la Ditta dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.15 gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al punto precedente, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

-e- alle seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 la Ditta dovrà effettuare i controlli per il punto di emissione E1 con periodicità annuale;
- e.2 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
  - e.2.1 umidificazione delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;
  - e.2.3 mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;
- e.3 mantenimento in perfetta efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.5 installazione e/o regolare manutenzione di manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento per materiale particellare, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;
- e.6 le procedure e le istruzioni operative di cui al punto d.14 dovranno essere approntate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- e.7 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;

**-3- A STABILIRE** che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-4- A STABILIRE** che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto;

L'Istruttore Tecnico  
F.to Bennati Emanuele

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**
**Allegato 1**
**Ragione Sociale**    **FRATELLI TROVATI s.n.c. di Trovati Lamberto e Valeriano**    **Unità Produttiva:**    **Perugia (PG) Strada San Giacomo - Fontignano**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Essiccatore a tamburo inerti. Torre di mescolamento (elevatore a tazze inerti, vagli inerti, dosatori inerti,filler,bitume, mescolatore inerti,filler,bitume). Insilaggio pneumatico filler	Polveri	20 <sup>(a)</sup>	mg/N m³	21.050	8	150	116	12,00	-	0,55	0,47	Filtro a maniche
		S.O.E.	10 <sup>(b)</sup>										
		S.O.T.	50 <sup>(c)</sup>										
		Ossidi di zolfo	300 <sup>(a)</sup>										
		Ossidi di azoto	450 <sup>(c)</sup>										
		IPA	0,01 <sup>(c)</sup>										
E2	Caldaia oleotermica riscaldamento bitume	D.Lgs 152/06 art. 272 c. 1	-	mg/N m³	-	-	-	-	-	-	-	-	

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1	<p>(a) Il valore limite dovrà essere rispettato fin dal rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>(b) Il valore limite dovrà essere rispettato fino alla decorrenza del primo anno dal rilascio dell'autorizzazione</p> <p>(c) Il valore limite dovrà essere rispettato entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>S.O.E. espresse come C.O.T.</p> <p>S.O.T. espresse come C.O.T.</p> <p>Ossidi di zolfo espressi come SO<sub>2</sub>.</p> <p>Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>.</p> <p>IPA espressi come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd] pirene.</p> <p>Tenore di ossigeno di riferimento = 17% vol.</p>